


## VERBALE DI RIUNIONE


Il giorno 31 gennaio 2003, alle ore 10.00, ha avuto luogo, presso la Sede Centrale ENEA, una riunione fra la Direzione dell'Ente e le OO.SS. CGIL SNUR, CISL FIR, UIL-P.A./U.R. e CISAL Ricerca.

Le Parti, dopo ampio e approfondito dibattito, si danno reciprocamente atto che le modalità applicative della normativa contrattuale in materia di orario di lavoro e flessibilità del personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 riportate nell'all. 1 al presente verbale costituiscono elementi prioritari per la definizione della relativa disciplina attuativa.


Letto, approvato e sottoscritto.

ENEA  



CGIL SNUR

  
.....


CISL FIR

  
.....

UIL-P.A./U.R.

  
.....

CISAL Ricerca

  
.....

**MODALITA' APPLICATIVE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE  
SULL'ORARIO DI LAVORO E SULLA FLESSIBILITÀ PER IL  
PERSONALE INQUADRATO  
NEI LIVELLI 9, 9.1 e 9.2**

1. Il personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2 ha l'autonoma determinazione del proprio orario di lavoro di 37 ore medie settimanali nel trimestre.

La presenza in servizio è assicurata tramite l'effettuazione di un orario minimo di 27 ore settimanali articolate, di norma, su cinque giorni lavorativi. La durata giornaliera deve essere di almeno di cinque ore e deve essere correlata alle esigenze della propria attività, agli incarichi affidati, all'orario di lavoro del Centro in cui si presta l'attività lavorativa, alla funzionalità dei servizi con orario regolamentato.

Le ore in difetto possono essere accumulate nel limite massimo di 20 ore mensili e devono essere recuperate entro il trimestre, fatta eccezione per quelle relative alle chiusure dei Centri. In caso di mancato recupero si determina la proporzionale automatica decurtazione della retribuzione.

2. Il personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2, cui sia richiesta la presenza in servizio per un numero di ore superiore a quello del normale orario di lavoro settimanale, può utilizzare, come riposi compensativi, tali ore in eccesso - per la presenza in servizio superiore a 52 ore nell'anno - nel limite di 10 giornate nell'arco dell'anno.

Le ore in eccesso sono utilizzate anche per il recupero dei periodi di chiusura programmata dei Centri dell'Ente; per il recupero di tali periodi potranno altresì essere utilizzate ferie residue e gli altri istituti previsti dalla normativa contrattuale con modalità definite in sede di contrattazione integrativa decentrata.

Continua a trovare applicazione il disposto di cui all'art. 20 comma 1 del C.C.N.L. "Area Dirigenziale e delle Specifiche Tipologie Professionali" – Quadriennio 1994/1997.


Nell'arco dell'anno il dipendente ha quindi titolo ad utilizzare complessivamente fino ad un massimo di 16 giornate per riposi compensativi, permessi retribuiti e permessi a recupero.



3. Resta fermo che i Direttori di Centro, sentiti i Direttori di Macrostruttura, possono disporre, in base ai principi di cui all'art. 2, comma 1 e all'art. 4 del D. Lgs. n. 29/93, così come aggiornato dal D.Lgs. n. 165/2001:

- la determinazione dell'orario di servizio del Centro;
- la disciplina relativa alla presenza di personale oltre l'orario del Centro.

Resta altresì ferma la potestà dei Direttori di Macrostruttura e dei Direttori di Centro di stabilire, sentite le OO.SS, la fissazione di norme e regole integrative per assicurare il coordinamento del servizio del personale inquadrato nei livelli 9, 9.1 e 9.2, con il lavoro organizzato del personale a questi afferente, la cui attività sia complementare o di supporto o d'interazione ai programmi di attività in corso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L. M.', written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. L.', written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.', written in a cursive style.